

16.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 27 LUGLIO 1972

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa	1005	DEL NERO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	1012
Disegni di legge (Trasmissione dal Senato)	1005	DE MARZIO	1014
Disegni di legge (Seguito della discussione):		GIOMO	1012, 1016
Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, concernente miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali (365);		GRAMEGNA	1009, 1015
Miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali (193)	1006	IANNIELLO	1015
PRESIDENTE	1006, 1007, 1012,	MICELI	1015
BIAMONTE	1023	POCHETTI	1015, 1022
BIANCHI FORTUNATO, <i>Relatore per la maggioranza</i>	1012	SGARBI BOMPANI LUCIANA	1019, 1020
BOFFARDI INES	1023	TREMAGLIA	1020
CASSANO	1012	ZAFFANELLA	1010, 1015
DELLA BRIOTTA	1020	ZANIBELLI, <i>Presidente della Commissione</i>	1006
		Proposte di legge:	
		(Annunzio)	1005
		(Dichiarazione di urgenza)	1006
		Proposta di legge costituzionale (Annunzio)	1005
		Corte dei conti (Trasmissione di relazione)	1005
		Votazioni segrete	1012, 1016

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

**Annunzio
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

PICA ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 9, comma quarto, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, concernente la composizione dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri » (558);

PICA ed altri: « Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 24 settembre 1971, n. 820, sulla non licenziabilità delle insegnanti di scuola materna statale » (559);

LA LOGGIA ed altri: « Disposizioni relative agli uscieri giudiziari » (560);

ROMEO ed altri: « Assunzione obbligatoria presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private dei lavoratori che hanno prestato lavoro subordinato all'estero » (562);

ROBERTI ed altri: « Partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese » (563);

ROBERTI ed altri: « Orario di lavoro e riposo settimanale ed annuale dei lavoratori dipendenti » (564);

SPONZIELLO ed altri: « Avocazione allo Stato dei profitti politici illegittimi » (565).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio
di una proposta di legge costituzionale.**

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale dal deputato:

DE MARIA: « Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, per quanto attiene all'istituto della immunità parlamentare » (561).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti provvedimenti approvati da quel Consesso:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1972, n. 286, concernente proroga dello sgravio degli oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali previsto dal decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 1971, n. 590 » (566);

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1972, n. 287, concernente la proroga delle norme transitorie per la compilazione degli elenchi nominativi per i lavoratori agricoli, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e la vigilanza nel settore agricolo » (567).

Saranno stampati e distribuiti.

**Trasmissione
dalla Corte dei conti.**

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Corte dei conti ha trasmesso, in data 26 luglio 1972, la decisione e la relativa relazione della Corte a sezioni riunite sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1971 (doc. XIV, n. 1).

Il documento sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di una proposta di legge
a Commissione in sede legislativa.**

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo che il seguente provvedimento sia deferito alla XIII Commissione permanente (Lavoro), in sede legislativa, con il parere della IV e della V Commissione:

ZANIBELLI ed altri: « Natura e compiti dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1972

trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti o rappresentanti di commercio » (535).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Dichiarazione di urgenza di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Avverto che il prescritto numero di deputati ha richiesto, a norma dell'articolo 69 del regolamento, che sia dichiarata l'urgenza per la seguente proposta di legge:

DE LEONARDIS ed altri: « Disciplina della produzione e della vendita dell'olio di oliva » (460).

Se nessuno chiede di parlare, pongo in votazione la dichiarazione di urgenza.

(È approvata).

Seguito della discussione dei disegni di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, concernente miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali (365); Miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali (193).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, concernente miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali; Miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali.

ZANIBELLI, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANIBELLI, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, il « Comitato dei 9 » ha iniziato stamane l'esame degli emendamenti. Il lavoro è alquanto complesso, anche in considerazione del fatto che taluni emendamenti sono tra loro collegati, il che richiede un esame approfondito.

Poiché è nostro desiderio facilitare il lavoro dell'Assemblea, riterremmo opportuno, se non vi sono difficoltà, signor Presidente, sospendere brevemente la seduta per dar modo al « Comitato dei 9 » di continuare e, mi auguro, di completare l'esame degli emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Zanibelli, da parte mia non vi è alcuna difficoltà ad accedere alla sua richiesta, perché ormai l'esperienza ha insegnato che il lavoro compiuto dal « Comitato dei 9 » spiana veramente la strada a quello dell'Assemblea.

Sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 10,10, è ripresa alle 11,20.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avverto che la Commissione bilancio ha esaurito l'esame degli emendamenti sotto il profilo finanziario e ha espresso il seguente parere:

« La Commissione - dopo aver respinto una proposta avanzata dal deputato Raucci di esprimere parere favorevole su tutti gli emendamenti tendenti ad ampliare la sfera dei beneficiari ovvero ad aumentare la misura dei trattamenti pensionistici, evocando a copertura della maggiore spesa implicata le residue somme ancora disponibili sul fondo globale 1972 - delibera, a maggioranza, di far proprie le dichiarazioni rese in Commissione dal rappresentante del Governo e di esprimere, quindi, parere contrario sugli emendamenti al disegno di legge n. 365 presentati in Assemblea e contenuti nel fascicolo n. 2, poiché detti emendamenti sono variamente intesi ad ampliare la misura delle provvidenze o i destinatari considerati dalle singole disposizioni della iniziativa legislativa, con un conseguente maggior onere a carico delle gestioni assicurative e a carico dello Stato, certamente non contenibile nell'ambito delle iniziali previsioni di spesa e copertura formulate dal disegno di legge ».

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge, nel testo della Commissione. Se ne dia lettura.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, concernente miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« I titolari di pensione di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, liquidate o da liquidare con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968, i quali successivamente alla data di decorrenza della pensione stessa abbiano

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1972

prestato opera retribuita alle dipendenze di terzi, hanno facoltà di optare, entro 240 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la riliquidazione della pensione in godimento secondo le norme di cui all'articolo 11, primo e terzo comma, ed agli articoli 14, 15 e 16 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

La riliquidazione di cui al primo comma ha effetto dal 1° luglio 1972.

La stessa facoltà di cui al primo comma è concessa ai superstiti di titolare di pensione di invalidità che avrebbe avuto diritto di avvalersi della norma di cui al comma medesimo ».

All'articolo 13, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Gli importi di cui ai commi precedenti sono concessi direttamente dalle direzioni provinciali del tesoro per le rispettive pensioni in pagamento relative ai ruoli emessi anteriormente alla data del 2 luglio 1972 ».

All'articolo 18, primo comma, le parole: « al 31 dicembre 1967 », sono sostituite con le parole: « al 30 giugno 1968 », e le parole: « dal 1° gennaio 1968 », sono sostituite con le parole: « dal 1° luglio 1968 »;

dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

« In ogni caso l'aumento annuo lordo risultante dalla applicazione dei commi precedenti non potrà essere superiore alla somma massima di lire 780.000 ».

All'articolo 23, è aggiunto il seguente comma:

« A decorrere dal 1° luglio 1972, l'assegno vitalizio mensile a favore dei ciechi civili di cui all'articolo 6 della legge 27 maggio 1970, n. 382, è elevato a lire 18.000 ».

PRESIDENTE. Avverto che gli emendamenti s'intendono riferiti — salvo diversa indicazione — agli articoli del decreto-legge; essi verranno svolti e votati seguendo l'ordine degli articoli del decreto-legge cui si riferiscono.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 22 e 23 del decreto-legge sono sostituiti con il seguente:

Ai pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed

i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali della medesima assicurazione per i lavoratori autonomi, per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, ai titolari di pensione a carico dell'ENPALS, nonché ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 è immediatamente concessa una somma di lire 65 mila a titolo di acconto sui futuri miglioramenti.

Tale acconto spetta altresì ai titolari della pensione di inabilità di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, dell'assegno mensile e dell'assegno di accompagnamento di cui agli articoli 13 e 17 della stessa legge, nonché ai titolari dell'assegno di assistenza per i sordomuti previsto dall'articolo 1, primo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, e della pensione e dell'assegno mensile ai ciechi civili di cui agli articoli 1 e 6 della legge 27 maggio 1970, n. 382.

Tale acconto, da erogarsi ai titolari di pensioni e degli assegni suddetti liquidati o da liquidare con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà calcolato in detrazione in occasione della corresponsione dei miglioramenti che saranno stabiliti da successivi provvedimenti di legge e con le modalità che gli stessi provvedimenti indicheranno. Il secondo comma dell'articolo 6 è soppresso.

1. 3. Gramigna, Mosca, Pochetti, Zaffanella, Sgarbi Bompani Luciana, Di Puccio, Della Briotta, Biamonte, Giovanardi, Garbi, Baccalini, Noberasco, Furia, Di Giulio, Miceli, Zoppetti, Aldrovandi.

L'articolo 1 del decreto-legge è sostituito con il seguente:

Gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico delle assicurazioni obbligatorie per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei lavoratori dello spettacolo, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, disciplinate rispettivamente dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, dalla legge 3 gennaio 1960, n. 5, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, dalla legge 4 luglio 1959, n. 463, dalla legge 22 luglio 1966, n. 613 e loro successive modificazioni e integrazioni, sono unificati ed elevati con decorrenza dal 1° gennaio 1972, ad una misura pari al 33 per cento della retribuzione

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1972

media mensile dei lavoratori dell'industria relativa all'anno 1971 rilevata dall'ISTAT e comunque non inferiore a lire 40 mila mensili.

Gli importi dei trattamenti minimi di pensione a carico delle assicurazioni predette devono essere adeguati all'inizio di ogni anno sulla base dell'aumento percentuale della retribuzione media mensile dei lavoratori dell'industria, rilevata, tenendo conto di tutti gli elementi della paga di fatto, con esclusione dei soli assegni familiari, ad opera dell'ISTAT alla fine dell'anno precedente.

Il trattamento minimo sulla pensione diretta spetta, in ogni caso, a chi è contemporaneamente titolare di pensione di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, delle sue gestioni speciali o di forme di previdenza sostitutive della medesima assicurazione, anche se non gestite dall'INPS.

1. 4. Gramegna, Pochetti, Sgarbi Bompani Luciana, Di Puccio, Biamonte, Garbi, Baccalini, Noberasco, Furia, Di Giulio, Zopetti, Aldrovandi, Miceli.

Gli articoli del decreto-legge cui tali emendamenti si riferiscono sono i seguenti:

ART. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1972 gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e della gestione speciale dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, risultanti dall'applicazione degli aumenti stabiliti con i decreti ministeriali rispettivamente in data 3 dicembre 1970 e 20 settembre 1971, sono elevati a:

lire 30.000 mensili per i titolari di età inferiore a 65 anni;

lire 32.000 mensili per i titolari che abbiano compiuto 65 anni di età.

ART. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1972 l'importo della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è elevato a lire 234.000 annue.

A decorrere dal 1° luglio 1972, il limite dei redditi previsti dal primo e terzo comma dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella misura di lire 156.000 annue, è elevato a lire 234.000 annue.

A decorrere dal 1° gennaio 1973 ai titolari della pensione sociale prevista dal primo comma, si applicano gli aumenti per perequa-

zione automatica delle pensioni di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con la stessa disciplina stabilita dal penultimo comma di detto articolo per i trattamenti minimi a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

I redditi di cui al secondo comma sono ulteriormente elevati nella stessa misura e con la stessa decorrenza degli aumenti delle pensioni sociali disposti da futuri provvedimenti o derivanti dall'applicazione dell'articolo 19 della legge sopracitata.

ART. 3.

A decorrere dal 1° luglio 1972 le pensioni a carico della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e della gestione speciale dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, aventi decorrenza anteriore al 1° maggio 1968, sono aumentate in misura pari alle seguenti percentuali a fianco di ciascun periodo indicate:

pensioni aventi decorrenza anteriore al 1952: 40 per cento;
 pensioni aventi decorrenza dal 1952: 38 per cento;
 pensioni aventi decorrenza dal 1953: 36 per cento;
 pensioni aventi decorrenza dal 1954: 34 per cento;
 pensioni aventi decorrenza dal 1955: 32 per cento;
 pensioni aventi decorrenza dal 1956: 30 per cento;
 pensioni aventi decorrenza dal 1957: 28 per cento;
 pensioni aventi decorrenza dal 1958: 26 per cento;
 pensioni aventi decorrenza dal 1959: 24 per cento;
 pensioni aventi decorrenza dal 1960: 22 per cento;
 pensioni aventi decorrenza dal 1961: 20 per cento;
 pensioni aventi decorrenza dal 1962: 18 per cento;
 pensioni aventi decorrenza dal 1963: 16 per cento;
 pensioni aventi decorrenza dal 1964: 14 per cento;
 pensioni aventi decorrenza dal 1965: 12 per cento;
 pensioni aventi decorrenza dal 1966: 10 per cento;

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1972

pensioni aventi decorrenza dal 1967: 8 per cento;

pensioni aventi decorrenza dal periodo compreso fra il 1° gennaio 1968 ed il 30 aprile 1968: 6 per cento.

Agli effetti di cui al precedente comma, per le pensioni di reversibilità è presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette.

Sono escluse dagli aumenti le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° maggio 1968, già riliquidate o da riliquidare in forma retributiva con decorrenza anteriore al 1° luglio 1972.

Le percentuali di aumento di cui al primo comma si applicano sull'importo della pensione, non integrato al trattamento minimo, complessivamente spettante al 30 giugno 1972.

Le percentuali suddette, nella stessa misura prevista in relazione alla decorrenza originaria della pensione, si applicano, altresì, alle quote di pensione derivanti da contributi versati ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1333, e degli articoli 50, 51 e 52 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che si collochino temporalmente in data anteriore al 1° luglio 1972, anche se tali quote siano attribuite con decorrenza successiva al 30 giugno 1972.

ART. 4.

I titolari di pensione di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, liquidate o da liquidare con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968, i quali dalla data di decorrenza della pensione stessa abbiano continuato ininterrottamente a prestare opera retribuita alle dipendenze di terzi almeno fino alla data di entrata in vigore della legge 30 aprile 1969, n. 153, hanno facoltà di optare, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, per la riliquidazione della pensione in godimento secondo le norme di cui all'articolo 11, primo e terzo comma ed agli articoli 14, 15 e 16 della legge sopracitata.

La riliquidazione di cui al primo comma ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

ART. 5.

Con effetto dal 1° luglio 1972 al superstite di assicurato o di pensionato primo titolare di pensione indiretta o di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi spettano, per ogni contitolare, le quote di maggiorazione della pensione suddetta di cui all'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, ed all'articolo 46 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella misura, entro i limiti ed alle condizioni stabilite per le pensioni dirette.

ART. 22.

A decorrere dal 1° luglio 1972, è elevato a lire 18.000 l'assegno mensile previsto dall'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in favore dei mutilati ed invalidi civili, compresi quelli per i quali è in corso la revisione ai sensi dell'articolo 33 della legge medesima.

È, altresì, elevato a lire 18.000 mensili, con la stessa decorrenza, l'assegno di accompagnamento di cui all'articolo 17 della citata legge 30 marzo 1971, n. 118.

ART. 23.

A decorrere dal 1° luglio 1972, l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti, previsto dall'articolo 1, primo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, è elevato a lire 18.000.

L'onorevole Gramagna ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

GRAMAGNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel corso del dibattito in Commissione e successivamente in aula attraverso gli interventi dei colleghi del mio gruppo e anche del gruppo del PSI, abbiamo motivato ed esposto le ragioni per le quali ritenevamo necessario un dibattito approfondito sull'intera materia pensionistica, accogliendo le istanze dei pensionati e dei lavoratori in attività di servizio per proseguire l'opera di riforma del sistema pensionistico italiano, e sanare così le ingiustizie più gravi che sono già presenti alla mente di tutti e nella coscienza del popolo italiano.

A questo scopo, tenuto conto delle dichiarazioni fatte in Commissione anche dai rappresentanti del Governo, avevamo ritenuto opportuno presentare un emendamento per ottenere immediatamente la corresponsione di un acconto sui futuri miglioramenti a tutti i pensionati civili, ai ciechi, agli invalidi civili, ai mutilati, eccetera, nella misura di lire 65 mila.

Questa nostra richiesta era nella coscienza di tutti: tutti hanno sostenuto la necessità di un approfondimento ulteriore della questione.

In aula da colleghi di varie parti politiche sono state affacciate ipotesi di soluzioni, si sono perfino presentati emendamenti, in senso analogo alle nostre richieste specie in ordine alla esigenza di una discussione approfondita. Di fronte a questa situazione, ai bisogni immediati dei pensionati ci sembra di dover richiedere ancora una volta il voto della Camera sulla proposta di corrispondere un acconto immediato di lire 65 mila a tutti i pensionati italiani per non compromettere la discussione e andare avanti affinché rapidamente si arrivi a definire tutta la complessa materia della riforma della previdenza sociale.

Quanto all'emendamento 1. 4, esso è, in un certo senso, subordinato all'emendamento 1. 3, in quanto l'eventuale accoglimento di quest'ultimo (sul quale chiederemo l'appello nominale) ne renderebbe superflua la votazione. E poiché chiederemo la votazione per appello nominale sull'emendamento 1. 3, vorremmo riservarci di svolgere successivamente, in base all'esito di tale votazione, l'emendamento 1. 4.

Le ragioni che ci hanno indotto a presentare il nostro emendamento sostitutivo 1. 4 sono state, del resto, da noi ampiamente illustrate nel corso della discussione sulle linee generali e rinunzio pertanto a ripeterle ulteriormente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

L'articolo 1 del decreto-legge è sostituito con il seguente:

Gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione di cui all'articolo 7 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono elevati a lire 35.000 a partire dal 1° gennaio 1972. A partire dal 1° gennaio 1973 gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione saranno commisurati ad un terzo della retribuzione annua media di fatto degli operai dell'industria comprensiva di tutti gli elementi accessori, esclusi gli assegni familiari.

Il rilevamento base viene operato trimestralmente dal Ministero del lavoro e ad esso si farà riferimento per determinare l'indice annuale.

A decorrere dal 1° gennaio 1972 l'età di pensionamento per vecchiaia delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli esercenti attività commerciali e per gli artigiani è fissata al compimento del 60° anno di età per gli uomini e del 55° per le donne.

1. 1. Mosca, Della Briotta, Giovanardi, Zaffanella.

Dopo l'articolo 23 del decreto-legge, aggiungere il seguente:

Ai titolari di pensione liquidata o da liquidare, con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1972 a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori, di quelli a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e dell'ENPALS è concessa una indennità *una tantum* di lire 25 mila in relazione all'aumento del costo della vita.

23. 0. 9. Zaffanella, Della Briotta, Mosca, Giovanardi.

ZAFFANELLA. Chiedo di svolgerli io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAFFANELLA. Il primo comma dell'emendamento 1. 1 implicherebbe alcune considerazioni di carattere politico-sociale sull'entità dei trattamenti minimi di pensione, che però tralasciamo perché ormai note.

Basterà ricordare che dal 1° gennaio 1972 i minimi fissati dall'articolo 7 della legge n. 153 del 1969, in virtù dei successivi adeguamenti di scala mobile ammontano a lire 25.250 per i pensionati dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti di età inferiore ai 65 anni; a lire 27.450 per i pensionati della stessa categoria di età superiore ai 65 anni; a lire 19.750 per tutti i titolari di pensioni delle gestioni per i lavoratori autonomi.

Con l'emendamento da noi proposto si tende ad unificare i trattamenti minimi, oltre che ad elevarne il livello, abolendo tutte le attuali differenziazioni.

Quanto al secondo comma del nostro emendamento, va rilevato che con esso si mira ad unificare i limiti di età pensionabile, riducendo quelli fissati per i lavoratori autonomi agli stessi livelli ora previsti per i lavoratori dipendenti.

Oltre agli altri motivi di carattere sociale che ispirano l'esigenza di tale parificazione, va posto in luce che attualmente si verifica un massiccio afflusso di domande di pensione per invalidità da parte dei lavoratori autonomi, uomini e donne, di età superiore, rispettivamente, ai 60 e ai 55 anni. Ciò evidentemente è da mettere in relazione con il più avanzato limite di età per essi previsto al fine del conseguimento della pensione di vecchiaia. Tali domande frequentemente si concludono, attraverso una procedura notevolmente defaticante e spesso attraverso una fase di conten-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1972

zioso amministrativo o giudiziario, con la corresponsione della pensione richiesta.

La riduzione del limite di età, perciò, lungi dal costituire un maggiore onere per le gestioni assicurative, contribuirà a diminuire le spese amministrative e soprattutto le spese legali che l'INPS oggi sostiene.

Per queste ragioni ci auguriamo che il nostro emendamento possa essere accolto.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

L'articolo 1 del decreto-legge è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1972 gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 7 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive variazioni sono elevati ad un importo unico corrispondente al 30 per cento del salario medio di fatto degli operai dell'industria comprensivo di tutti gli elementi accessori con esclusione degli assegni familiari.

In prima applicazione di quanto previsto nel precedente comma sarà preso a base il salario medio di fatto risultante dai rilevamenti trimestrali effettuati dal Ministero del lavoro per l'anno 1971.

L'importo mensile dei trattamenti minimi sarà annualmente adeguato in rapporto ai mutamenti che interverranno nell'indice annuale del salario medio di fatto rilevato trimestralmente dal Ministero del lavoro adottando i rilevamenti del terzo e quarto trimestre dell'anno precedente la variazione e il primo e il secondo trimestre dell'anno precedente.

1. 6. Ianniello, Pisicchio, Nucci, Borra.

Poiché i firmatari non sono presenti, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1 del decreto-legge, premettere al primo comma i seguenti:

Ai titolari di pensioni liquidate o da liquidare, con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1972, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, di quelle a carico delle gestioni speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi nonché per i titolari di pensione a carico del-

l'ENPALS, è concessa una indennità *una tantum* di lire 25 mila, in relazione all'aumento del costo della vita.

L'importo verrà corrisposto in una unica soluzione a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

L'indennità di cui al primo comma del presente articolo verrà corrisposta con le stesse modalità ed entro gli stessi termini ai titolari di pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, liquidate o da liquidare con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1972.

1. 5. Miceli, Gramegna, Pochetti, Sgarbi, Bompiani Luciana, Di Puccio, Biamonte, Garbi, Baccalini, Noberasco, Furia, Di Giulio, Zoppetti, Aldrovandi.

BIAMONTE. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIAMONTE. Con questo emendamento ci proponiamo di rendere un minimo di giustizia ai pensionati italiani. Tutti i gruppi politici, senza distinzione alcuna, hanno riconosciuto che la legge n. 153 non ha trovato piena applicazione e che quindi i pensionati della previdenza sociale in pratica non hanno riscosso quanto la legge stessa loro attribuiva. Con questo emendamento noi chiediamo che a tutti i pensionati (compresi, quindi, i beneficiari di pensioni sociali) venga corrisposto un immediato acconto di 25 mila lire.

Poiché, soprattutto da parte dell'onorevole Borra, è stato affermato, nel corso del suo intervento nella discussione sulle linee generali, che questo obiettivo avrebbe potuto, a suo giudizio, essere realizzato immediatamente, noi chiediamo che in sede di votazione del nostro emendamento ci sia dato atto della necessità di rendere giustizia ai pensionati della previdenza sociale.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1 del decreto-legge, le parole: lire 30.000 mensili, sono sostituite con le parole: lire 40.000 mensili, e le parole: lire 32.000 mensili, sono sostituite con le parole: lire 40.000 mensili.

1. 2. De Marzio, Tremaglia, Roberti, Pazzaglia, Aloï, Cassano, de Vidovich.

CASSANO. Chiedo di svolgerlo io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSANO. Già nel corso della discussione sulle linee generali abbiamo accennato agli aumenti che chiediamo con questo nostro emendamento. Ma ora ci sentiamo ancor più confortati nella nostra richiesta di aumento del trattamento minimo di pensione a 40 mila lire (sia per coloro che abbiano raggiunto i 65 anni di età, sia per coloro che abbiano già superato questo limite in virtù dei dati comunicati ieri dall'ISTAT, i quali ci rendono edotti del fatto che il costo della vita è aumentato e che pertanto la contingenza è scattata di due punti. Questo avalla ancora più la nostra richiesta di corresponsione di un minimo vitale per i pensionati.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo testé svolti ?

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore per la maggioranza*. Questi emendamenti possono trovare già un'esplicità risposta nella mia replica di ieri sera, e ciò con particolare riferimento all'emendamento Gramegna 1.3 che, di fatto, è pregiudiziale a tutti gli altri. Con esso, infatti, si tende a trasformare tutta la normativa prevista dal decreto-legge in un'altra che preveda l'erogazione di un acconto generale ed indiscriminato per tutti i titolari di pensione.

Il parere del relatore per la maggioranza è evidentemente contrario a questa impostazione, conformemente a quanto ho precisato nella seduta di ieri. Devo pertanto esprimere parere contrario a tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, all'emendamento Gramegna 1.3 e all'articolo aggiuntivo Zaffanella 23.0.9.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo concorda con il relatore. In effetti, con questi emendamenti, a cominciare dall'emendamento Gramegna 1.3, si tenta di capovolgere completamente la logica e la tematica del decreto-legge sottoposto a conversione da parte della Camera. Si vuole cioè sostituire con un emendamento unico, globale, tutti i vari scaglioni ed i vari miglioramenti che attraverso il decreto vengono ad attuarsi, creando pratica-

mente anche delle difficoltà concrete nell'erogazione stessa dell'acconto. Infatti dai contatti avuti con gli enti previdenziali si è visto che si verrebbe ad ingolfare ancor di più l'attività di questi enti che già versano in gravi difficoltà per la liquidazione delle pensioni, creando una nuova struttura di pagamento dell'acconto. Inoltre un acconto di questo tipo diventerebbe difficilmente recuperabile attraverso il tempo in quanto si dovrebbero rifare tutti i calcoli e questi pensionati poi per molti mesi verrebbero a non godere dei benefici concessi dalla legge o, avendoli già goduti, verrebbero a percepire soltanto per una volta un acconto. In questa maniera si finirebbe per dare loro un sollievo temporaneo per poi farli ricadere in una situazione uguale a quella precedente.

Per questi motivi il parere del Governo sull'emendamento Gramegna 1.3 che sostituisce con un acconto tutta la tematica del decreto-legge è nettamente contrario. Il Governo esprime egualmente parere contrario su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge sia perché, sebbene in forme diverse, ripetono la stessa impostazione e la stessa linea direttiva dell'emendamento Gramegna 1.3, sia perché fanno degli agganciamenti della pensione al salario, i quali se in una tematica generale, nella visione programmatica, come è stato anche ieri ricordato qui in aula, hanno una loro giustificazione e possono anche esser visti favorevolmente, non sarebbero invece accettabili e non sono accettabili in questa sede di conversione in legge del decreto-legge, nell'attuale situazione degli enti previdenziali. Il Governo è altresì contrario, per ragioni analoghe, all'articolo aggiuntivo Zaffanella 23.0.9.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Avverto che sull'emendamento Gramegna 1.3 è stata chiesta la votazione per appello nominale dai deputati Caruso ed altri, nel prescritto numero.

GIOMO. A nome del gruppo liberale, chiedo lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indico la votazione segreta sull'emendamento Gramegna 1.3.

(Segue la votazione).

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1972

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti 533

Maggioranza 267

Voti favorevoli 212

Voti contrari 321

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores	Baslini
Abelli	Bassi
Accreman	Bastianelli
Achilli	Battino-Vittorelli
Aiardi	Beccaria
Aldrovandi	Belci
Alesi	Bellisario
Alessandrini	Bellotti
Alfano	Belluscio
Aliverti	Bemporad
Allegri	Benedetti Gianfilippo
Allocca	Benedetti Tullio
Alpino	Benedikter
Altissimo	Berlinguer Giovanni
Amadeo	Berloffa
Amendola	Bernardi
Anderlini	Bernini
Andreoni	Bersani
Angelini	Bertè
Angrisani	Bertoldi
Antoniozzi	Biagioni
Armani	Biamonte
Armato	Bianchi Alfredo
Ascari Raccagni	Bianchi Fortunato
Assante	Bianco
Astolfi Maruzza	Biasini
Azzaro	Bignardi
Baccalini	Bini
Badini Confalonieri	Birindelli
Baghino	Bisignani
Balasso	Bodrato
Baldassari	Bodrito
Baldassi	Boffardi Ines
Baldi	Bogi
Ballardini	Boldrin
Ballarin	Boldrini
Bandiera	Bonalumi
Barba	Bonifazi
Barbi	Bonomi
Barca	Borghesi
Bardelli	Borra
Bardotti	Borromeo D'Adda
Bargellini	Bortolani
Bartolini	Bortol

Bosco	Ciacchi
Botta	Ciaffi
Bottarelli	Ciai Trivelli Anna
Bottari	Maria
Bova	Ciampaglia
Bozzi	Ciccardini
Bressani	Cirillo
Brini	Cittadini
Bubbico	Ciuffini
Bucalossi	Cocchia
Bucciarelli Ducci	Cocco Maria
Buffone	Codacci-Pisanelli
Busetto	Colombo Emilio
Buttafuoco	Colombo Vittorino
Buzzi	Colucci
Buzzoni	Columbu
Cabras	Compagna
Caiati	Concas
Caiazza	Conte
Calabrò	Corà
Calvetti	Corghi
Canepa	Cortese
Canestrari	Corti
Capponi Bentivegna	Cossiga
Carla	Costamagna
Capra	Cottone
Caradonna	Cottoni
Cardia	Cristofori
Carenini	Cuminetti
Cariglia	D'Alema
Cárolì	D'Alessio
Carrà	Dall'Armellina
Carri	Dal Sasso
Carta	Damico
Caruso	D'Angelo
Casapieri Quagliotti	D'Aniello
Carmen	d'Aquino
Cassanmagnago	D'Arezzo
Cerretti Maria Luisa	D'Auria
Cassano	de Carneri
Castelli	de' Cocci
Castellucci	Degan
Castiglione	De Laurentiis
Catanzariti	Del Duca
Catella	Delfino
Cattanei	Della Briotta
Cavaliere	Dell'Andro
Ceccherini	Dè Lorenzo Ferruccio
Ceravolo	De Maria
Cerra	De Marzio
Cerri	de Meo
Cerullo	de Michieli Vitturi
Cesaroni	De Sabbata
Cetrullo	de Vidovich
Chiacchio	Di Giannantonio
Chiarante	Di Giesi
Chiovini Facchi	Di Gioia
Cecilia	Di Giulio

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1972

Di Marino	Giordano	Malagugini	Orsini
di Nardo	Giovanardi	Malfatti	Padula
Di Puccio	Giovannini	Mammi	Pandolfi
Di Vagno	Girardin	Manca	Pandolfo
Donat-Cattin	Giudiceandrea	Mancini Antonio	Pani
Donelli	Gramegna	Mancini Vincenzo	Papa
Drago	Granelli	Mancuso	Pascariello
Dulbecco	Grassi Bertazzi	Mantella	Patriarca
Durand de la Penne	Guadalupi	Marino	Pazzaglia
Elkan	Guarra	Mariotti	Pedini
Erminero	Guglielmino	Marmugi	Peggio
Esposito	Gui	Marocco	Pegoraro
Evangelisti	Gullotti	Marras	Pellegatta Maria
Fabbri	Gunnella	Martelli	Agostina
Fabbri Seroni	Ianniello	Martini Maria Eletta	Pellicani Giovanni
Adriana	Ingrao	Martoni	Pellicani Michele
Faenzi	Innocenti	Marzotto Caotorta	Pellizzari
Federici	Iotti Leonilde	Maschiella	Pennacchini
Felici	Iozzelli	Massari	Pensa
Felisetti	Iperico	Masullo	Perantuono
Feroli	Ippolito	Mattarelli	Perrone
Ferrari	Isgrò	Matteini	Petronio
Ferrari-Aggradi	Jacazzi	Matteotti	Petrucci
Ferretti	Korach	Mazzarino	Pezzati
Ferri Mario	La Bella	Mazzarrino	Pica
Ferri Mauro	Laforgia	Mazzola	Picchioni
Fibbi Giulietta	La Loggia	Mazzotta	Piccinelli
Finelli	La Malfa Giorgio	Medi	Picciotto
Fioret	Lamanna	Mendola Giuseppa	Piccoli
Fioriello	La Marca	Menicacci	Piccone
Flamigni	Lapenta	Menichino	Pisanu
Fontana	La Torre	Merli	Pisicchio
Forlani	Lattanzio	Messeni Nemagna	Pisoni
Foscarini	Lavagnoli	Meucci	Pistillo
Foschi	Leonardi	Miceli	Pochetti
Fracanzani	Lettieri	Micheli Pietro	Postal
Fracchia	Lezzi	Milani	Prandini
Franchi	Lima	Miotti Carli Amalia	Prearo
Frasca	Lindner	Mirate	Preti
Frau	Lizzero	Miroglio	Principe
Furia	Lo Bello	Misasi	Pucci
Fusaro	Lobianco	Mitterdorfer	Pumilia
Galli	Lodi Faustini Fustini	Molè	Quillieri
Galloni	Adriana	Monti Maurizio	Radi
Galluzzi	Lombardi Giovanni	Monti Renato	Raicich
Gambolato	Enrico	Morini	Rauci
Garbi	Lospinoso Severini	Moro Aldo	Rausa
Gargano	Lucchesi	Musotto	Rauti
Gasco	Lucifredi	Nahoum	Reale Giuseppe
Gastone	Lupis	Napolitano	Reale Oronzo
Gava	Luraschi	Natta	Reggiani
Gerolimetto	Macaluso Antonino	Niccolai Cesarino	Reichlin
Giadresco	Macaluso Emanuele	Nicolazzi	Rende
Giannantoni	Maggioni	Nicosia	Restivo
Giannini	Magliano	Noberasco	Revelli
Gioia	Magnani Noya Maria	Nucci	Riccio Pietro
Giolitti	Magri	Orlandi	Riccio Stefano
Giomo	Maina	Orlando	Riga Grazia

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1972

Righetti	Tani
Riz	Tantalo
Rizzi	Tarabini
Rognoni	Tassi
Romeo	Taviani
Rosati	Tedeschi
Ruffini	Terranova
Russo Carlo	Terraroli
Russo Ferdinando	Tesi
Russo Quirino	Tesini
Russo Vincenzo	Tessari
Sabbatini	Tocco
Saccucci	Todros
Salvatore	Tortorella Aldo
Salvatori	Traina
Salvi	Trantino
Sandomenico	Traversa
Sandri	Tremaglia
Sangalli	Tripodi Antonino
Santuz	Tripodi Girolamo
Sanza	Triva
Sartor	Trombadori
Sboarina	Truzzi
Sbriziolo De Felice	Urso Giacinto
Eirene	Urso Salvatore
Scalfaro	Vaghi
Scarlato	Valensise
Schiavon	Valiante
Scipioni	Valori
Scutari	Vania
Sedati	Vecchiarelli
Segre	Venegoni
Semeraro	Venturini
Serrentino	Venturoli
Servadei	Verga
Sgarbi Bompani	Vespignani
Luciana	Vetere
Simonacci	Vetrano
Sinesio	Vetrone
Sisto	Vicentini
Skerk	Villa
Sobrero	Vincelli
Spadola	Vincenzi
Spagnoli	Vitale
Speranza	Vitali
Spinelli	Volpe
Spitella	Zaccagnini
Sponziello	Zaffanella
Stefanelli	Zamberletti
Stella	Zanibelli
Storchi	Zanini
Sullo	Zoppetti
Talassi Giorgi Renata	Zurlo
Tamini	

Sono in missione:

Anselmi Tina	Natali
--------------	--------

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Gramegna, mantiene il suo emendamento 1. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GRAMEGNA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Zaffanella, mantiene l'emendamento Mosca 1. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ZAFFANELLA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Ianniello, mantiene il suo emendamento 1. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

IANNIELLO. Lo ritiro, signor Presidente, ma desidero fare una dichiarazione. L'emendamento si proponeva due obiettivi: l'unificazione dei trattamenti minimi e l'aggancio alla retribuzione di fatto dei lavoratori della industria. Dopo le dichiarazioni del Governo, che ha affermato di accettare il principio, salvo a proiettarlo nel provvedimento-quadro di riforma, ritiro l'emendamento, anche a nome degli altri firmatari.

POCHETTI. Facciamo nostro l'emendamento Ianniello 1. 6, signor Presidente e ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ianniello 1. 6, ritirato dai proponenti e fatto proprio dall'onorevole Pochetti.
(È respinto).

Onorevole Miceli, mantiene il suo emendamento 1. 5, analogo all'articolo aggiuntivo Zaffanella 23. 0. 9, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MICELI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli analoghi emendamento Miceli 1. 5 e articolo aggiuntivo Zaffanella 23. 0. 9.
(Sono respinti).

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1972

Onorevole De Marzio, mantiene il suo emendamento 1. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente, e chiedo la votazione per appello nominale a nome del gruppo del MSI-destra nazionale.

GIOMO. Chiedo lo scrutinio segreto a nome del gruppo liberale.

Votazione segreta

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indico la votazione segreta sull'emendamento De Marzio 1. 2.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	536
Maggioranza	269
Voti favorevoli	247
Voti contrari	289

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores	Artali
Abelli	Ascari Raccagni
Accreman	Assante
Achilli	Astolfi Maruzza
Aiardi	Azzaro
Aldrovandi	Baccalini
Alesi	Badini Confalonieri
Alessandrini	Baghino
Alfano	Balasso
Aliverti	Baldassari
Allegri	Baldassi
Allocca	Baldi
Alpino	Ballardini
Altissimo	Ballarin
Amadei	Bandiera
Amadeo	Barba
Amendola	Barbi
Amodio	Bardelli
Anderlini	Bardotti
Andreoni	Bargellini
Angelini	Bartolini
Angrisani	Baslini
Armani	Bassi
Armato	Bastianelli
Arnaud	Battino-Vittorelli

Belci	Calvetti
Bellisario	Canepa
Bellotti	Canestrari
Bemporad	Capponi Bentivegna
Benedetti Gianfilippo	Carla
Benedetti Tullio	Capra
Benedikter	Caradonna
Berlinguer Giovanni	Cardia
Bernardi	Carenini
Bernini	Cariglia
Bersani	Caroli
Bertè	Carrà
Bertoldi	Carri
Biagioni	Carta
Biamonte	Caruso
Bianchi Alfredo	Casapieri Quagliotti
Bianchi Fortunato	Carmen
Bianco	Cassanmagnago
Biasini	Cerretti Maria Luisa
Bignardi	Cassano
Bini	Castelli
Birindelli	Castellucci
Bisignani	Castiglione
Bodrato	Cataldo
Bodrito	Catanzariti
Boffardi Ines	Cattanei
Bogi	Cavaliere
Boldrin	Ceravolo
Boldrini	Cerra
Bonalumi	Cerri
Bonifazi	Cerullo
Bonomi	Cesaroni
Borghesi	Cetrullo
Borra	Chiacchio
Borromeo D'Adda	Chiarante
Bortolani	Chiovini Facchi
Bortot	Cecilia
Bosco	Ciacchi
Botta	Ciaffi
Bottarelli	Ciai Trivelli Anna
Bottari	Maria
Bova	Ciampaglia
Bozzi	Ciccardini
Brandi	Cirillo
Bressani	Cittadini
Brini	Ciuffini
Bubbico	Coccia
Bucalossi	Cocco Maria
Bucciarelli Ducci	Codacci-Pisanelli
Buffone	Colombo Emilio
Busetto	Colombo Vittorino
Buttafuoco	Colucci
Buzzi	Columbu
Buzzoni	Compagna
Cabras	Concas
Caiati	Conte
Caiazza	Corà
Calabrò	

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1972

Corghi	Ferioli	Iperico	Masciadri
Cortese	Ferrari	Ippolito	Massari
Corli	Ferrari-Aggradi	Isgrò	Masullo
Costamagna	Ferretti	Jacazzi	Mattarelli
Cotecchia	Ferri Mario	Korach	Matteini
Cottone	Ferri Mauro	La Bella	Matteotti
Cottoni	Fibbi Giulietta	Laforgia	Mazzarino
Cristofori	Finelli	La Loggia	Mazzarrino
Cuminetti	Fioret	La Malfa Giorgio	Mazzola
D'Alema	Fioriello	Lamanna	Mazzotta
D'Alessio	Flamigni	La Marca	Medi
Dall'Armellina	Fontana	Lapenta	Mendola Giuseppa
Dal Sasso	Forlani	La Torre	Menichino
Damico	Foscarini	Lattanzio	Merli
D'Angelo	Foschi	Lavagnoli	Messeni Nemagna
D'Aniello	Fracanzani	Leonardi	Meucci
d'Aquino	Fracchia	Lettieri	Miceli
D'Arezzo	Franchi	Lezzi	Micheli Filippo
D'Auria	Frasca	Lima	Micheli Pietro
de Carneri	Frau	Lindner	Milani
de' Cocci	Furia	Lizzero	Miotti Carli Amalia
Degan	Fusaro	Lo Bello	Mirate
De Laurentiis	Galli	Lobianco	Misasi
Del Duca	Galloni	Lodi Faustini Fustini	Mitterdorfer
Delfino	Galluzzi	Adriana	Molè
Della Briotta	Gambolato	Lombardi Giovanni	Monti Maurizio
Dell'Andro	Garbi	Enrico	Monti Renato
De Lorenzo Ferruccio	Gargani	Lo Porto	Morini
Del Pennino	Gargano	Lospinoso Severini	Moro Aldo
De Maria	Gasco	Lucchesi	Musotto
De Marzio	Gaspari	Lucifredi	Nahoum
de Meo	Gastone	Lupis	Napolitano
de Michieli Vitturi	Gava	Luraschi	Natta
De Sabbata	Gerolimitto	Macaluso Antonino	Niccolai Cesarino
de Vidovich	Giadresco	Macaluso Emanuele	Nicolazzi
Di Giannantonio	Giannantoni	Macchiavelli	Nicosia
Di Gioia	Giannini	Maggioni	Noberasco
Di Giulio	Giglia	Magliano	Nucci
Di Marino	Gioia	Magnani Noya Maria	Olivi
di Nardo	Giolitti	Magri	Orlandi
Di Puccio	Giomo	Maina	Orlando
Di Vagno	Giordano	Malagugini	Orsini
Donat-Cattin	Giovanardi	Malfatti	Padula
Donelli	Giovannini	Mancini Antonio	Pandolfi
Drago	Girardin	Mancini Vincenzo	Pandolfo
Dulbecco	Giudiceandrea	Mancuso	Pani
Durand de la Penne	Granelli	Mantella	Papa
Elkan	Grassi Bertazzi	Mariani	Pascariello
Erminero	Guadalupi	Marino	Patriarca
Esposito	Guarra	Mariotti	Pazzaglia
Evangelisti	Guglielmino	Marmugi	Pedini
Fabbri	Gui	Marocco	Peggio
Fabbri Seroni	Gullotti	Marras	Pegoraro
Adriana	Ianniello	Martelli	Pellegatta Maria
Faenzi	Ingrao	Martini Maria Eletta	Agostina
Federici	Innocenti	Martoni	Pellicani Giovanni
Felici	Iotti Leonilde	Marzotto Caotorta	Pellicani Michele
Felisetti	Iozzelli	Maschiella	Pellizzari

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1972

Pennacchini
 Pensa
 Perantuono
 Perrone
 Petronio
 Pezzati
 Pica
 Picchioni
 Piccinelli
 Picciotto
 Piccoli
 Piccone
 Pisanu
 Pisicchio
 Pisoni
 Pistillo
 Pochetti
 Poli
 Postal
 Prandini
 Prearo
 Preti
 Principe
 Pucci
 Pumilia
 Querci
 Quilleri
 Radi
 Raicich
 Raucci
 Rausa
 Rauti
 Reale Giuseppe
 Reggiani
 Reichlin
 Restivo
 Revelli
 Riccio Pietro
 Riccio Stefano
 Riga Grazia
 Righetti
 Rizzi
 Rognoni
 Romeo
 Romualdi
 Rosati
 Ruffini
 Russo Carlo
 Russo Ferdinando
 Russo Quirino
 Russo Vincenzo
 Sabbatini
 Saccucci
 Salvatori
 Salvi
 Sandomenico
 Sandri
 Sangalli

Santuz
 Sanza
 Sartor
 Sboarina
 Sbriziolo De Felice
 Eirene
 Scalfaro
 Scarlato
 Schiavon
 Scipioni
 Scotti
 Scutari
 Sedati
 Segre
 Semeraro
 Serrentino
 Servadei
 Servello
 Sgarbi Bompani
 Luciana
 Sgarlata
 Simonacci
 Sinesio
 Sisto
 Skerk
 Sobrero
 Spadola
 Spagnoli
 Speranza
 Spinelli
 Spitella
 Sponziello
 Stefanelli
 Stella
 Storchi
 Strazzi
 Sullo
 Talassi Giorgi Renata
 Tamini
 Tanassi
 Tani
 Tantalo
 Tarabini
 Tassi
 Tedeschi
 Terranova
 Terraroli
 Tesi
 Tesini
 Tessari
 Tocco
 Todros
 Tortorella Aldo
 Traina
 Trantino
 Traversa
 Tremaglia
 Tripodi Antonino

Tripodi Girolamo
 Triva
 Trombadori
 Truzzi
 Turnaturi
 Urso Giacinto
 Urso Salvatore
 Vaghi
 Valensise
 Valiante
 Valori
 Vania
 Vecchiarelli
 Venegoni
 Venturini
 Venturoli
 Verga
 Vespignani

Vetrano
 Vetrone
 Vicentini
 Villa
 Vincelli
 Vincenzi
 Vitale
 Vitali
 Volpe
 Zaccagnini
 Zaffanella
 Zagari
 Zamberletti
 Zanibelli
 Zanini
 Zoppetti
 Zurlo

Sono in missione:

Anselmi Tina Natali

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

L'articolo 2 del decreto-legge è sostituito con il seguente:

Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 60 anni se uomini e di 55 anni se donne, è corrisposta, a domanda, una pensione sociale, non reversibile di lire 32.000 mensili, a condizione che non risultino iscritti nei ruoli della imposta di ricchezza mobile e non abbiano titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali di importo pari o superiore a lire 416.000 annue.

La 13^a rata è corrisposta con la rata di dicembre ed è frazionabile.

Le persone che percepiscono rendite o prestazioni economiche previdenziali aventi carattere di continuità di importo inferiore a lire 416.000 annue hanno diritto alla pensione sociale ridotta in misura corrispondente alle anzidette rendite o prestazioni economiche previdenziali. Dal computo delle stesse sono escluse le pensioni di guerra, l'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-18 e precedenti, gli assegni familiari e gli assegni per decorazione al valore militare.

Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

La misura della pensione di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903 e suc-

cessive modificazioni e integrazioni è elevata a lire 416.000 annue.

Il nuovo importo mensile della pensione sociale di cui ai precedenti commi decorre dal 1° gennaio 1972.

A partire dalla stessa data lo Stato assume a suo completo carico l'onere della pensione sociale di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e di quella istituita con legge 30 aprile 1969, n. 153, corrispondendo all'INPS bimestralmente, in via anticipata, salvo conguaglio a fine d'anno, gli importi relativi.

Al maggior onere per l'anno 1972 lo Stato provvede mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso emissioni di buoni poliennali del tesoro.

2. 7. Sgarbi Bompani Luciana, Gramegna, Pochetti, Miceli, Di Puccio, Biamonte, Garbi, Baccalini, Noberasco, Furia, Di Giulio, Aldrovandi, Zoppetti.

All'articolo 2 del decreto-legge è aggiunto, in fine, il seguente comma:

La pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, spetta anche ai titolari di pensioni di guerra ed ai decorati al valore militare il cui reddito complessivo non superi le 455 mila lire annue.

2. 11. Sgarbi Bompani Luciana, Zaffanella.

L'onorevole Luciana Sgarbi Bompani ha facoltà di svolgerli.

SGARBI BOMPANI LUCIANA. Signor Presidente, premetto che l'emendamento 2. 11. tratta lo stesso argomento del mio emendamento 2. 7, che mi accingo a svolgere. Con questo emendamento affrontiamo il problema della pensione sociale, che riteniamo il cardine della riforma previdenziale. Il principio affermato nella legge n. 903 del 1965 e nella legge n. 153 del 1969 è stato da noi considerato come una breccia aperta verso un completo sistema di sicurezza sociale e con l'emendamento da noi proposto intendiamo proseguire su questa strada.

Le questioni qualificanti che noi poniamo in questo senso vogliono appunto tutelare tutti i cittadini che non hanno i mezzi sufficienti per vivere sia per ragioni di età sia perché collocati — come ad esempio le casalinghe — in una posizione priva di copertura assicurativa. Per raggiungere l'obiettivo noi proponiamo, intanto, la riduzione dell'età rispettivamente a 60 anni per gli uomini e

a 55 per le donne, per ottenere la corrispondenza della pensione sociale, e quindi, di stabilire per essa la stessa età richiesta ai lavoratori dipendenti ai fini della pensione per l'assicurazione obbligatoria. Chiediamo l'elevazione della pensione sociale a 32 mila lire, proprio per superare il carattere di elemosina che ancora questa pensione oggi conserva. Facciamo riferimento, con questo nostro emendamento, al reddito individuale del coniuge. Si arriverebbe così al sistema di sicurezza sociale estendendo tale diritto a ben 10 milioni di casalinghe, che pensiamo non debbano continuare ad essere considerate a carico del coniuge come oggi avviene.

Un altro aspetto qualificante della nostra proposta è la richiesta di stabilire una base unica di pensione sociale a carico dello Stato, già prevista col fondo della legge n. 903 e su di essa nella misura di 32 mila lire a carico dello Stato istituire la pensione che noi definiamo professionale, che si va formulando sulla base dei contributi che sono stati versati nell'arco della vita dei lavoratori.

Nel contesto di questo emendamento 2. 7, noi proponiamo anche il cumulo con la pensione sociale delle pensioni di guerra e dell'assegno vitalizio agli ex combattenti e degli assegni per decorazione al valore militare; proposta che forma oggetto anche dell'altro nostro emendamento 2. 11.

Questo il senso delle nostre richieste, che costituiscono uno dei cardini della riforma previdenziale.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

L'articolo 2 del decreto-legge è sostituito con il seguente:

Con decorrenza dal 1° gennaio 1972 la misura della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è elevata a lire 325.000 annue, da ripartire in tredici rate mensili di lire 25.000, e viene corrisposta al 60° anno di età.

È analogamente elevata a lire 325.000 annue la misura della pensione sociale di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903. Il relativo maggior onere è assunto a completo carico dello Stato a decorrere dal 1° gennaio 1976.

Ai titolari di pensione sociale di cui al presente articolo sono dovute dall'INAM e dalle casse mutue di malattia per le province di Trento e Bolzano le prestazioni sanitarie previste per gli iscritti ai predetti istituti.

2. 2. Della Briotta, Giovanardi, Mosca, Zaffanella.

L'onorevole Della Briotta ha facoltà di svolgerlo.

DELLA BRIOTTA. Con questo emendamento ci proponiamo di avviare a soluzione il problema delle pensioni in un quadro completo di sicurezza sociale, con l'aumento della pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, fissandola nella misura di 325 mila lire annue, da ripartire in 13 rate mensili da 25 mila lire, e inoltre chiediamo che essa venga corrisposta al sessantesimo anno di età.

Con la seconda proposta, che è collegata all'emendamento 2. 9 del collega onorevole Pochetti, noi chiediamo che analogamente la pensione sociale di 325 mila lire annue, di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, venga elevata in questa misura e che il relativo onere sia assunto a carico dello Stato a decorrere dal 1° gennaio 1976.

Vi è poi un terzo comma, che riguarda le prestazioni sanitarie previste dall'INAM, che noi chiediamo siano estese ai titolari delle pensioni sociali. Questo comma noi chiediamo venga collegato con l'emendamento 23. 0. 68 del collega onorevole Vincenzo Mancini.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2 del decreto-legge è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Ai titolari delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 viene concessa l'assistenza medico-farmaceutica da erogarsi tramite l'INAM. La relativa spesa è a carico dello Stato.

- 2. 8. Sgarbi Bompani Luciana, Gramagna, Pochetti, Aldrovandi, Baccalini, Biamonte, Di Giulio, Di Puccio, Furia, Garbi, Miceli, Noberasco, Zoppetti.**

L'onorevole Luciana Sgarbi Bompani ha facoltà di svolgerlo.

SGARBI BOMPANI LUCIANA. Con questo emendamento chiediamo l'estensione dell'assistenza medico-farmaceutica da erogarsi tramite l'INAM ai titolari delle pensioni sociali. Si tratta, quindi, di estendere a questa categoria di pensionati un nuovo diritto, per non costringerli oltre nell'umiliante situazione attuale che li vede dipendere dall'assistenza dei comuni. D'altra parte in questo modo alleggeriremmo gli stessi comuni di oneri che, di fatto, pesano oggi sui loro bilanci.

Mentre ci associamo alle motivazioni già adottate a favore dell'accoglimento di questo principio, ci auguriamo che il nostro emendamento venga accolto.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 2 del decreto-legge il primo comma è sostituito con il seguente:

A decorrere dal 1° luglio 1972 l'importo della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è elevato a lire 455.000 annue.

- 2. 3. De Marzio, Tremaglia, Roberti, Pazzaglia, Aloï, Cassano, de Vidovich.**

All'articolo 2 del decreto-legge, il secondo comma è sostituito con il seguente:

A decorrere dal 1° luglio 1972 il limite dei redditi previsti dal primo e terzo comma dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è elevato a lire 455.000 annue.

- 2. 4. De Marzio, Tremaglia, Roberti, Pazzaglia, Aloï, Cassano, de Vidovich.**

All'articolo 2 del decreto-legge, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Ai titolari delle pensioni sociali viene concessa l'assistenza sanitaria.

- 2. 5. De Marzio, Tremaglia, Roberti, Pazzaglia, Aloï, Cassano, de Vidovich.**

All'articolo 2 del decreto-legge, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

La pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, spetta anche ai titolari di pensioni di guerra ed ai decorati al valor militare, il cui reddito complessivo non superi le 455.000 lire annue non comprendendo in esso l'ammontare della pensione di guerra, né l'assegno per le decorazioni, ai sensi dell'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

- 2. 6. De Marzio, Tremaglia, Roberti, Pazzaglia, Aloï, Cassano, de Vidovich.**

TREMAGLIA. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREMAGLIA. Questi emendamenti, che si riferiscono all'aumento dei minimi di pensione, sono stati già illustrati indirettamente dal collega Cassano. Noi chiediamo un aumento

dei minimi della pensione sociale a 35 mila lire. Con l'occasione mi permetto di chiedere alla Presidenza che questi nostri emendamenti vengano votati prima degli altri, essendo i più lontani dal testo.

Sempre per quanto riguarda l'articolo 2 del decreto-legge, noi abbiamo messo in evidenza la necessità della estensione della pensione sociale ai titolari di pensioni di guerra. In proposito il discorso potrebbe essere approfondito, ma ci sembra sufficiente rilevare come sia stato un errore escludere dai benefici della legge n. 153 i titolari delle pensioni di guerra, in quanto tutti sanno che il reddito di costoro non viene mai computato ai fini della corresponsione di altri benefici e pertanto questo nostro emendamento, con il quale si riconosce ad essi il diritto alla pensione sociale, non fa che conformarsi ai principi stabiliti dal nostro emendamento sulla materia.

Ci siamo anche soffermati su un altro problema, quello trattato nell'emendamento De Marzio 2. 5, che si riferisce alla estensione dell'assistenza sanitaria ai titolari delle pensioni sociali. Questo per quanto riguarda le modifiche da noi proposte all'articolo 2. Al riguardo desidero rilevare che al nostro emendamento concernente i titolari delle pensioni di guerra, che era l'unico presentato in Commissione, se ne sono aggiunti altri.

Riteniamo che i tempi siano maturi e che non sia più possibile privare dell'assistenza sanitaria coloro che sono titolari di pensioni sociali; è d'altronde un principio che rientra nella caratteristica stessa della norma costituzionale. Quando pensiamo a costoro che sono tra i cittadini più disagiati, privi di qualsiasi altra fonte di sussistenza, non possiamo concedere soltanto a titolo di assistenza e di mantenimento una certa cifra — perché questa è la caratteristica di una pensione — senza concedere nel contempo anche l'assistenza sanitaria. Verrebbe altrimenti completamente sovvertito il concetto di assistenza.

Ecco perché in Commissione abbiamo recepito questa istanza, che è avvertita sul piano umano, ma che, direi, rappresenta anche un diritto: il diritto all'assistenza, alla sussistenza e alla vita.

Riteniamo, con la nostra presa di posizione in Commissione, di aver stimolato le altre parti politiche, il Parlamento, ad assumere lo stesso atteggiamento, cosa che non si era prima verificata. Di questo siamo lieti, e così deve essere quando si deve andare incontro ad una esigenza che non è certo circoscritta, bensì generale.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo del decreto-legge, dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti:

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano provvedono all'assistenza di malattia nei confronti dei cittadini titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ai quali non spetti l'assistenza stessa per altro titolo in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia.

L'assistenza di malattia è limitata alle prestazioni sanitarie previste dalle norme che regolano l'assicurazione contro le malattie gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, al quale compete l'accertamento delle condizioni che danno titolo all'assistenza.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono posti a carico del fondo sociale di cui all'articolo 26 della legge indicata al primo comma.

2. 1.

Boffardi Ines.

È stato presentato, altresì, il seguente articolo aggiuntivo, nel testo definitivo:

Dopo l'articolo 23 del decreto-legge, aggiungere il seguente:

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione i titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ed i loro familiari conviventi a carico indicati all'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 962, hanno diritto all'assistenza di malattia, sempreché l'assistenza stessa non spetti per altro titolo o in virtù di assicurazione propria o di altri membri della famiglia.

All'assistenza di malattia in favore dei soggetti indicati nel precedente comma provvedono, con separata contabilità, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e la Cassa mutua di malattie di Trento e Bolzano nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

Per l'assistenza di cui al comma precedente si applicano le forme, i limiti e le modalità previsti all'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 962, e successive modificazioni e integrazioni.

All'onere derivante all'Istituto ed alle Casse suddette dalla corresponsione dell'assistenza di malattia ai titolari di pensione sociale ed ai loro familiari, a norma dei commi precedenti, si fa fronte con un contributo

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1972

annuo a carico dello Stato, che farà ripartito fra l'Istituto e le Casse medesime in relazione all'effettivo fabbisogno.

Il contributo dello Stato per il 1972 è stabilito in lire 25 miliardi e per gli anni successivi in lire 60 miliardi all'anno.

23. 0. 68. Mancini Vincenzo, Russo Quirino, Del Pennino, Catella, Mitterdorfer, Pisicchio, Pezzati, Boffardi Ines, Miotti Carli Amalia, Gasco, Piccinelli, Anselmi Tina, Armato, Bianco Gerardo, Bonalumi, Borra, Cuminetti, Ianniello, Lobianco, Mazzola, Micheli Filippo, Monti Maurizio, Nucci, Pavone.

BOFFARDI INES. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOFFARDI INES. Il primo emendamento, reca soltanto la mia firma, mentre l'altro, presentato da tutta la maggioranza della Commissione, riguarda l'estensione dell'assistenza sanitaria ai titolari di pensioni sociali ed assorbe anche il mio. Dichiaro quindi che aderisco senz'altro all'emendamento Mancini Vincenzo 23. 0. 68 in quanto esso dà un preciso assetto normativo con riferimento ad una legge specifica, la n. 962 dell'agosto 1955; inoltre esso precisa meglio l'onere che comporta la predetta estensione dell'assistenza sanitaria. A questo secondo emendamento hanno aderito all'unanimità tutti i colleghi del mio gruppo, anche se non figurano in calce tutte le loro firme.

Da più parti si è levato questo appello per l'estensione dell'assistenza sanitaria ai titolari di pensioni sociali. Il relatore in Commissione, anche a nome della maggioranza, aveva chiesto il rinvio della votazione di questo emendamento per dare modo al Governo di valutarne meglio la portata, l'urgenza e la necessità di prenderlo in considerazione ai fini della nuova accettazione.

Il decreto-legge al nostro esame giustamente prende in considerazione i titolari della pensione sociale e si preoccupa di elevare di 6 mila lire la pensione di cui essi godono, ma non considera il fatto che questi cittadini, proprio per la loro tarda età e la mancanza di redditi, sono privi degli indispensabili mezzi di sussistenza. Non considera inoltre che questi soggetti si trovano in una età nella quale ogni energia fisica volge al declino e in cui l'organismo, già duramente provato, è più che mai esposto al rischio delle malattie; sono

quindi cittadini bisognosi di assistenza sanitaria.

Si tratta di estendere la fascia dell'assistenza sanitaria a circa 800 mila cittadini. È appurato che circa un terzo degli assistiti verrà ammesso a questa particolare forma di protezione sociale in quanto è da presumere che gli altri due terzi fruiscano per altro titolo dell'assistenza contro le malattie.

Non ci deve inoltre sfuggire che privare questi cittadini dell'assistenza sanitaria, oltre che appesantire i bilanci comunali per il pagamento delle rette di degenza negli ospedali o di ricovero nei cronici, significherebbe umiliarli nel caso di bisogno, al quale, in relazione alla loro età e al loro stato di salute, sono più facilmente esposti. Se dalla somma di 18 mila lire mensili che ci accingiamo ad approvare, essi dovessero detrarre le spese per i medicinali e per il medico, è facile immaginare che cosa rimarrebbe loro per provvedere alle più impellenti necessità della vita.

Questo problema di così rilevante portata sociale ed urgenza può essere preso in considerazione. Si tratta non tanto dell'entità della spesa quanto di tramutare l'elargizione di una assistenza in un diritto alla stessa. Così operando assolveremo veramente ad un dovere morale e sociale verso chi — diciamolo pure — in tutto l'arco di una travagliata esistenza è rimasto ai margini di ogni progresso economico e sociale.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei confronti delle pensioni di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

2. 9. Pochetti, Aldrovandi, Baccalini, Biamonte, Di Giulio, Di Puccio, Furia, Garbi, Gramigna, Miceli, Noberasco, Sgarbi Bompani Luciana, Zoppetti.

L'onorevole Pochetti ha facoltà di svolgerlo.

POCHETTI. Questo nostro emendamento, che si pone come subordinato rispetto a quello principale 2. 7 presentato dalla onorevole Luciana Sgarbi Bompani, si riferisce ad una questione di grande rilievo, che è posta non soltanto da quel nostro emendamento, ma anche da quello 2. 2 dell'onorevole Della Briotta e di altri deputati del gruppo socialista.

L'articolo 1 della legge n. 903 del 1965, nell'istituire la pensione sociale, stabiliva anche che essa avrebbe dovuto costituire, per così dire, lo « zoccolo » di tutto il sistema pensionistico, su cui si sarebbero poi dovute inserire le pensioni professionali.

Col nostro emendamento principale 2. 7, come già ha spiegato la collega onorevole Sgarbi Bompani, noi tendiamo a trasformare in pensione sociale la somma di 32 mila lire che proponiamo, prevista oltre che dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, anche dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

Ne caso in cui l'emendamento principale non dovesse essere approvato, noi chiediamo che la pensione sociale di lire 18 mila proposta dal Governo nel quadro della legge del 1969 sia trasformata in pensione sociale di

cui alla legge del 1965, e che tali pensioni siano poste tutte a carico dello Stato, in modo che le pensioni professionali si inseriscano poi su questa base di lire 18 mila.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 13,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MARIO BOMMEZZADRI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. MANLIO ROSSI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO